



CONVENZIONE

Promozione della Sardegna nell'ambito del Campionato nazionale di Calcio, serie A -

2012/2013

L'anno 2013, il giorno cinque del mese di febbraio, in Cagliari, presso l'Agenzia Regionale

Sardegna Promozione

TRA

L' Agenzia Regionale Sardegna Promozione (di seguito AGENZIA) con sede legale in Viale

Trieste n.115 - 09123 Cagliari CF/P.I.V.A. n.3186170928, nella persona del Dr. Mariano

Mariani, domiciliato per la carica come sopra, in qualità di Direttore Centrale e legale

rappresentante, che agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Agenzia

E

la Società Sportiva Cagliari Calcio S.p.A., (di seguito CAGLIARI CALCIO) con sede in

Cagliari, Viale La Playa n.15 – P.I. 00271200925- nella persona del sig. _____

nato a _____ residente a Cagliari in via _____

n.14, _____ in qualità di Vice Presidente Vicario della CAGLIARI

CALCIO, che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della stessa, ai sensi

dell'art.31 dello Statuto ed in quanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della

medesima Società in data 27.02.2013, come da delega acquisita agli atti dell'AGENZIA

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n.29/2 del 3.07.2012, ha approvato gli obiettivi generali e le priorità strategiche dell'Agenzia per l'anno 2012, tra le quali figura quella del

"Turismo sportivo con l'obiettivo di promuovere la Sardegna attraverso la realizzazione di

eventi nazionali e internazionali..., i campionati delle discipline sportive di ampia diffusione

(calcio, basket, ciclismo etc.)...considerati quali forti attrattori di flussi turistici e catalizzatori

dei media";

- con Determinazione del Direttore Centrale dell'AGENZIA n.539 del 31/12/2012 è stato approvato il Piano di attività 2012. Secondo stralcio, nel quale si evidenzia che, le azioni di promozione della Sardegna riconducibili ad alcune Società sportive tra cui la CAGLIARI CALCIO, "impegnate nei rispettivi campionati della massima serie contribuiscono al perseguimento degli obiettivi generali di cui alla sopracitata Deliberazione della Giunta Regionale n.29/2 del 03 luglio 2012 e rientrano tra le priorità strategiche individuate con la medesima Deliberazione in quanto si caratterizzano per una duplice funzione: a) di attrattori e catalizzatori dei media capaci di assicurare continuità alla promozione e valorizzazione non solo del turismo, ma anche dell'artigianato e dell'agroalimentare; b) di veicolo di promozione e marketing territoriale dei settori strategici dell'economia regionale";

- che nel sopracitato Piano di attività è stato previsto a favore della CAGLIARI CALCIO un contributo finanziario sul Bilancio 2012 pari a complessivi € 700.000,00 ripartiti come segue nei diversi capitoli di spesa afferenti ai Servizi delle due Direzioni generali dell'AGENZIA e impegnati con le Determinazione a fianco indicate:

Direzione Generale della Promozione dell'Agro-alimentare, dell'Artigianato e del Turismo -

Servizio della Promozione dell'Agroalimentare (circa 26% dell'importo complessivo attribuito):

Cap. SC02.0004 – UPB S02.02.001 € 180.000,00 - Determ. Impegno n.542 del 31.12.2012;

Servizio della Promozione dell'Artigianato (circa 19% dell'importo complessivo attribuito):

Cap. SC02.0007 – UPB S02.03.001 € 130.000,00 - Determ. Impegno n.542 del 31.12.2012;

Servizio della Promozione del Turismo (circa 4% dell'importo complessivo attribuito):

Cap. SC02.0010 – UPB S02.04.001 € 30.000,00 - Determ. Impegno n.542 del 31.12.2012

Direzione Generale della Promozione degli Investimenti e dell'Internazionalizzazione delle

PMI - Servizio della Promozione degli Investimenti (circa 51% dell'importo complessivo

attribuito):

Cap. SC03.0022 – UPB S03.02. 003 € 360.000,00 - Determ. Impegno n.546 del 31.12.2012;

- la CAGLIARI CALCIO, per dare particolare rilievo alla presenza della squadra sarda nel campionato di massima serie 2012/2013, ha avviato fin dall'inizio della stagione agonistica una serie di azioni a carattere promozionale tendenti ad identificare visivamente la squadra con la regione di appartenenza (quali brandizzazione dell'abbigliamento e degli spazi pubblicitari presenti negli impianti sportivi, dei mezzi di comunicazione e delle produzioni televisive, ecc.);

- con nota del Direttore Centrale n.298 del 24.01.2013 è stato chiesto alla CAGLIARI CALCIO di presentare un progetto articolato (programma delle attività, piano di comunicazione, piano finanziario, piano media con la rappresentazione delle ricadute previste in termini di impatto economico e promozionale, indicatori di risultato ed eventuale piano di sostenibilità ambientale dell'attività), con l'indicazione dettagliata delle azioni a carattere promozionale eventualmente avviate dall'inizio della stagione agonistica, tendenti ad identificare visivamente la squadra con la regione di appartenenza;

- con nota prot. Agenzia n.1071 del 28 febbraio 2013, la CAGLIARI CALCIO ha presentato un "Progetto per la promozione e valorizzazione della Sardegna..." che comprende il programma relativo alle azioni promozionali e le relative ricadute economiche;

- che, allo stato attuale possono essere garantite alla CAGLIARI CALCIO risorse pari ad € 700.000,00, quali risultano dal sopracitato Piano di attività 2012. Secondo stralcio;

- che solo a seguito dell'approvazione del bilancio 2013, verificata la capienza nei relativi capitoli di riferimento, potrà essere valutata la possibilità di destinare ulteriori risorse per concorrere alla realizzazione dell'intero programma promozionale proposto dalla CAGLIARI CALCIO nel corso del campionato 2012-2013 e per dare continuità alla collaborazione per le attività di promozione anche nella stagione agonistica 2013-2014;

- che, pertanto, la firma del presente atto non può costituire né costituisce per l'AGENZIA

impegno ad intervenire con ulteriori contributi a carico del bilancio 2013 per la realizzazione dell'intero programma promozionale oggetto della presente convenzione;

- che laddove l'AGENZIA non dovesse prevedere ulteriori erogazioni oltre i citati 700.000,00€ la stessa CAGLIARI CALCIO dovrà comunque garantire, a consuntivo, almeno un terzo dei ritorni previsti nel progetto..

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente contratto, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

La CAGLIARI CALCIO si impegna a porre in essere, nell'ambito del campionato nazionale di Serie A 2012/2013 il progetto di promozione della Sardegna, di cui alla nota della stessa CAGLIARI CALCIO, n. prot. Agenzia n.1071 del 28 febbraio 2013 in prosecuzione e a completamento delle attività già avviate, secondo le modalità descritte nel medesimo programma.

L'AGENZIA riconoscerà alla CAGLIARI CALCIO l'importo determinato in premessa, a fronte degli impegni da quest'ultima assunti con la presente convenzione, in considerazione dei vantaggi promozionali, pubblicitari e di immagine che derivano alla Regione Sardegna dalla realizzazione della sopracitata attività, misurati sulla base di dedicate azioni di monitoraggio che evidenzino i relativi indicatori di risultato in termini di visibilità percepita e di equivalenza pubblicitaria e dalla possibilità di utilizzo per scopi istituzionali da parte della stessa AGENZIA e, più in generale dell'Amministrazione regionale, del materiale di comunicazione (audio, video, fotografico, ect....) prodotto nel corso della stagione agonistica dalla CAGLIARI CALCIO, sul quale l'AGENZIA eserciterà anche autonomamente i diritti d'uso.

Art. 2



In particolare, la CAGLIARI CALCIO si impegna:

- a realizzare tutte le attività di promozione della Sardegna stabilite nel sopracitato Progetto;
- a gestire attraverso apposito ufficio stampa l'attività di comunicazione con i principali media coinvolti;
- a utilizzare il logotipo SARDEGNA e, quando opportuno, il simbolo istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché ad evidenziarli in maniera rilevante in tutti gli strumenti e materiali di comunicazione anche allo scopo di raggiungere gli obiettivi istituzionali dell'AGENZIA e ad utilizzarli in particolare nei seguenti spazi e/o materiali della comunicazione:
 - negli impianti pubblicitari (rotor pubblicitari a bordo campo, ledwall luminosi davanti alle panchine) nella piramide a centro campo prima della gara e durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, nel maxi schermo dello stadio;
 - nell'abbigliamento e nelle attrezzature sportive;
 - negli automezzi, premi (coppe, targhe, medaglie ecc.);
 - nei backdrop, manifesti pubblicitari, cartoline con foto ufficiali della squadra, bandiere, gadget promozionali ecc.;
 - nei biglietti ed abbonamenti;
 - nel proprio sito web, attraverso banner in posizione di elevata visibilità, che dovrà avere un link al sito tematico del portale istituzionale della Regione Sardegna, www.sardegnaturismo.it;
- a promuovere sui principali social network da essa utilizzati gli eventi che l'AGENZIA richiederà;
- a pubblicare nella propria rivista Cuore Rossoblù le pagine pubblicitarie richieste dall'AGENZIA nonché pagine redazionali illustrative di azioni dell'Amministrazione regionale finalizzate alla promozione, al marketing territoriale ed

all'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale;

- ad allestire un *Corner SARDEGNA* presso gli impianti sportivi sedi di gara e a distribuire flyer e materiale promozionale in genere prima degli incontri sportivi;

- ad inserire nelle cartelle stampa brochure ed opuscoli che descrivano e promuovano gli eventi in programma ed altro materiale promozionale eventualmente messo a disposizione dall'AGENZIA;

- a trasmettere spot pubblicitari prima e dopo le partite e/o durante l'intervallo;

- a garantire la copertura televisiva dell'attività agonistica presso i canali nazionali (RAI, RAI Sport, Canali Mediaset, La 7, SKY, ecc) e regionali e ad inviare all'AGENZIA l'analisi media sulle relative ricadute promozionali ed una completa rassegna stampa sulla stagione 2012/2013;

- a garantire la presenza dei propri giocatori e dell'allenatore in qualità di testimonial di campagne, iniziative e/o eventi indicati dall'AGENZIA;

- ad attivare le azioni di marketing territoriale di cui al sopracitato progetto finalizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.

Art. 3

L'importo di €700.000,00 (€ settecentomila/00), comprensivo degli oneri di legge sarà liquidato alla CAGLIARI CALCIO come segue, avuta considerazione dell'incidenza percentuale delle azioni promozionali sui diversi capitoli di spesa rispetto all'importo complessivo attribuito:

- una prima tranche di €350.000,00 (trecentocinquantamila/00), comprensivi degli oneri di legge entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione previa presentazione della documentazione relativa alle attività svolte fino alla medesima data;

- il saldo di €350.000,00 (trecentocinquantamila/00) comprensivi degli oneri di legge, a conclusione della stagione agonistica 2012/2013 previa presentazione:

a) - di una relazione finale sulle attività di cui ai precedenti articolo 1 e 2 realizzate nel corso

dell'intera stagione agonistica,

b) - della rassegna stampa, del materiale documentario, fotografico, audiovisivo, pubblicitario

in genere;

c) - di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'importo delle spese

sostenute riconducibili alle attività promozionali.

Il pagamento degli importi dovuti sarà effettuato alla CAGLIARI CALCIO SpA P.IVA

00271200925, mediante versamento su c/c bancario intestato alla medesima società ed in

essere presso il F. sede di codice IBAN

dicato ai sensi della legge 136/2010, che il CAGLIARI

CALCIO, attesta di conoscere e si obbliga a rispettare.

Art. 4

La documentazione di cui al precedente art.3 dovrà essere inviata all'Agenzia Regionale

Sardegna Promozione, Viale Trieste 115, 09123 Cagliari – CF/P. I.V.A. 03186170928.

La liquidazione dell'importo dovuto sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva

ed assicurativa della CAGLIARI CALCIO ed all'esito positivo della "verifica adempimenti"

condotta attraverso Equitalia S.p.A. ai sensi della L. 286/2006.

La CAGLIARI CALCIO è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni

obbligatorie ed anti-infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio

personale dipendente.

LA CAGLIARI CALCIO è, inoltre, tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dal sopra citato art.

3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità

dei flussi finanziari, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 8 del

medesimo articolo 3.

Art. 5

Qualsiasi modificazione o integrazione alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Art. 6

L'Agenzia è, comunque, esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti giuridici che venissero instaurati dalla CAGLIARI CALCIO con altri soggetti e dagli eventuali danni prodotti dalla stessa a terzi a seguito di qualsiasi iniziativa posta in essere in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Art.7

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione non risolte in via amministrativa sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 8

Ciascuna delle Parti contraenti dà e prende atto che, nel corso ed ai fini dell'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, potrebbero essere scambiate fra esse, e ritenute dalla Parte volta per volta ricevente, informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del D.lgs 30 Giugno 2003, n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali) e che tali informazioni potrebbero essere inserite all'interno di banche dati gestite da ciascuna delle Parti per rispondere alle proprie finalità organizzative. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall'esecuzione della presente convenzione siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all'articolo 4, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 196 del 2003. Pertanto, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell'altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003.

Art. 9

Per quanto non specificamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del codice civile ed a tutta la normativa vigente in materia.

Agenzia Regionale Sardegna Promozione

Il Direttore Centrale (Mariano Mariani)



Cagliari Calcio SpA

Il Vice Presidente Vicario (Giovanni Domenico Pinna)

